



AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ATTIVITÀ DIDATTICA
(didattica ufficiale / integrativa / esercitazioni in aula e in laboratorio)

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI

Generalità

Ragione sociale	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Sede Legale	P.ZZA DEL MERCATO, 15 – 25121 Brescia
Partita IVA	01773710171
Codice fiscale	98007650173
Numero di telefono	030-2988.1
Pec	ammcentr@cert.unibs.it
Attività svolte	Istruzione Universitaria e Ricerca
Settore	Istituto di Formazione Università

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Brescia

Datore di Lavoro	Prof. Maurizio Tira, Magnifico Rettore
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. Ing. Rossella Benatti (rossella.benatti@unibs.it - tel. 030-2989.212)
Sito web Servizio di Prevenzione e Protezione	http://www.unibs.it/servizi/servizi-tutti/prevenzione-e-protezione
Medico Competente	Prof. De Palma Giuseppe, Medico Competente Coordinatore Prof. Andrea Verzeletti Dott.ssa Veronica Bartoli tel. 030-2016070 - medico.competente@unibs.it
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Sig. Sebastiano Curcio Sig. Gianluca Cutaia Dott.ssa Giuseppina Maccarinelli

PARTE 2 - INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE (oggetto di probabile frequentazione)

Generalità

	Responsabili
Dipartimento	Direttore di Dipartimento
Didattica	Presidenti del Consiglio di Corso di Laurea

Personale di riferimento:

Funzione	Nominativo	Telefono
Responsabile di Struttura	Direttore di Dipartimento, Responsabile di Settore/Servizi, Presidenti del Consiglio di Corso di Laurea	
Squadre di emergenza (antincendio, pronto soccorso)	Elenco presente nel piano delle emergenze	

L'università informa che, oltre alle informazioni riportate, sono reperibili, su richiesta per ogni struttura, il nominativo del responsabile con i relativi recapiti, cui fare riferimento in caso di necessità.



PARTE 3 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI EMERGENZA DEL COMMITTENTE






a) Aree frequentate

Il Docente normalmente frequenterà i locali dedicati alla didattica, i relativi accessi e locali di servizio (atri, scale, locali studenti, servizi igienici, ecc.), uffici e studio personale o sala comune. Giornalmente, dovrà prendere contatti con il responsabile di struttura/settore, al fine di prevenire eventuali interferenze con ditte che dovessero improvvisamente operare nelle zone di interesse.

b) Rischi specifici

I locali utilizzati sono stati realizzati e/o ristrutturati nel rispetto delle normative vigenti e sono attive misure gestionali per fronteggiare eventuali emergenze.

Strutture, impianti e arredi sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata o a seguito di segnalazione, pertanto, la normale frequentazione di strutture didattiche e relative pertinenze non presenta rischi aggiuntivi rispetto a quelli della normale attività di vita, salvo la complicazione dovuta alla presenza di un elevato numero di persone. Particolare attenzione occorre prestare alla segnaletica di sicurezza presente all'interno degli edifici: i segnali di sicurezza sono composti dalla combinazione tra una forma geometrica, un colore e un simbolo. Essi si dividono in segnali di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio, informazione, complementari, come risulta dalle seguenti tabelle:

Colore	Forma	Significato e scopo	Indicazioni e prescrizioni
Colore Rosso		Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
		Pericolo-Allarme	Alt, Arresto, Dispositivi di emergenza. Sgombero
Colore Rosso		Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione
Colore Giallo oppure Giallo Arancio		Segnali di Avvertimento	Attenzione, Cautela, Verifica
Colore Azzurro		Segnali di Prescrizione	Obbligo o azione specifica - Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Colore Verde		Segnali di Salvataggio o di Soccorso	Porte, Uscite, Percorsi, Materiali, Postazioni, Locali
		Situazione di Sicurezza	Ritorno alla normalità



CARTELLI DI DIVIETO

Divieto di accesso alle persone non autorizzate	Non usare l'ascensore in caso di incendio		
Vietato fumare	Vietato fumare o usare fiamme libere	Vietato ai carrelli di movimentazione	Non toccare

CARTELLI DI PRESCRIZIONE

Protezione obbligatoria per gli occhi	Casco di protezione obbligatoria	Protezione obbligatoria dell'udito	Protezione obbligatoria delle vie respiratorie
Calzature di sicurezza obbligatorie	Guanti di protezione obbligatoria	Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)	Protezione individuale obbligatoria contro le cadute
Protezione obbligatoria del corpo	Protezione obbligatoria del viso	Passaggio obbligatorio per i pedoni	



CARTELLI DI AVVERTIMENTO

Carrelli in movimentazione	Raggi laser	Pericolo generico	Materiale esplosivo
Tensione elettrica pericolosa	Carichi sospesi	Materiale infiammabile o alta temperatura	Rischio biologico
Sostanze velenose	Materiale comburente	Campo magnetico intenso	Sostanze corrosive
Sostanze nocive o irritanti	Bassa temperatura	Materiali radioattivi	Radiazioni non ionizzanti

CARTELLI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Allarme Antincendio	Estintore	Naspo	Idrante

SEGNALI DI SALVATAGGIO

Direzione Uscita D'emergenza	Uscita emergenza	Punto Di Raccolta	Pronto Soccorso	Scala emergenza




c) Misure di emergenza adottate

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione vigenti presso ogni edificio, in cui sono allocate le aule da lei frequentate, sono visionabili al seguente indirizzo internet del Servizio Prevenzione e Protezione:

<http://www.unibs.it/servizi/servizi-tutti/prevenzione-e-protezione/gestione-dellemergenza>

In forma semplificata, all'interno di ogni struttura è presente un quadro con la planimetria dell'edificio, i percorsi d'esodo, l'ubicazione dei sistemi antincendio, i numeri di telefono e una sintesi della gestione delle emergenze. In ogni caso il numero di telefono per attivare gli enti esterni è il Numero Unico dell'Emergenza (NUE):



I numeri di telefono di emergenza interni sono pretesi in ogni piano di emergenza. Sempre disponibile la Portineria dell'edificio, che ha il ruolo di rilanciare l'allarme e allertare anche gli enti esterni

d) Gestione dell'emergenza adottate

Come previsto nel piano di emergenza, oltre alle squadre, anche il docente in aula ha compiti specifici durante l'evacuazione.

Il docente in aula ha l'onere di adottare le prassi previste nei piani di emergenza in ogni singola struttura, comunque, il Docente al manifestarsi di una situazione di emergenza:

- si fa carico di gestire l'emergenza limitatamente al locale di competenza.
- dispone affinché alcuni studenti aiutino gli eventuali infortunati o persone in difficoltà ad allontanarsi dalla zona di pericolo;
- dà immediate istruzioni perché venga abbandonato ordinatamente il locale;
- coordina le operazioni per un esodo ordinato ricordando l'obbligo di seguire il percorso delle vie di uscita d'emergenza per recarsi all'esterno dell'edificio nel punto di raccolta;
- si accerta che tutte le persone abbiano abbandonato l'aula attivandosi, contemporaneamente, per circoscrivere l'emergenza.
- qualora la situazione lo richieda si attiva perché venga tempestivamente attivata la procedura di emergenza.



PARTE 4 - NORME DI SICUREZZA VIGENTI PRESSO I LOCALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Si riporta di seguito elenco (indicativo, non esaustivo) delle principali misure di prevenzione e protezione adottate all'interno dell'Università degli Studi di Brescia.

In tutte le strutture

- è vietato fumare (divieto dell'uso anche della sigaretta elettronica);
- è fatto obbligo attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai propri lavori;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito privi di specifica autorizzazione;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio.

Nei laboratori, in particolare:

- è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;
- segnalare al Responsabile del Laboratorio eventuali mal funzionamenti dei sistemi di sicurezza e le situazioni di pericolo di cui si venga a conoscenza;
-
- il personale deve:
 - o rispettare le elementari norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro e non portare oggetti alla bocca);
 - o indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti, occhiali, otoprotettori, mascherine, ecc.;
 - o attenersi alle istruzioni fissate per ogni laboratorio dal Responsabile dello stesso;
- il personale non deve:
 - o entrare nei locali se non espressamente autorizzato;
 - o fare operazioni per le quali non sia autorizzato.



PARTE 5 – PROCEDURE IN CASO DI TERREMOTO

In caso di terremoto, normalmente segnalato da allarme acustico, tutti gli occupanti gli edifici università interrompono l'attività in corso;

- o coloro che operano in laboratorio o su impianti ed attrezzature (ad es. per manutenzione) mettono in sicurezza ciò con cui stanno operando; sospendono o non effettuano travasi di sostanze pericolose;
- o le persone in laboratorio spengono le fiamme e tolgono l'energia elettrica;
- o tutti si allontanano dalle finestre, dalle vetrate, dagli scaffali e in genere da oggetti che potrebbero cadere;
- o tutti cercano di portarsi in prossimità di strutture di cemento armato (pilastri, travi) o di ripararsi sotto banchi, tavoli, scrivanie ecc.;
- o nessuno usa ascensori.

PARTE 6 – PROCEDURE PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI NEVE-GHIACCIO

1. in caso di precipitazioni nevose e la conseguente formazione di ghiaccio, l'Università degli Studi di Brescia ha posto in essere le misure cautelative volte ad eliminare/ridurre i rischi connessi a:

- a. scivolamenti/cadute;
- b. distacco di ghiaccioli formati sulle gronde, o su altre sporgenze;
- c. caduta di blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde od altre sporgenze, che per loro caratteristiche possono provocare comunque disagi e difficoltà che coinvolgono le persone (lavoratori o personale di transito).

A tal fine si è dato avvio, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose, a:

- a. trattamenti antighiaccio, pulizia degli accessi agli edifici ed i passaggi pedonali di interesse pubblico;
- b. transennare le zone a rischio caduta di ghiaccioli/blocchi di neve, formati sulle gronde, o su altre sporgenze.

2. Le strategie ed azioni anzidette, unitamente a consigli sui comportamenti utili per affrontare insieme tale situazione (di seguito meglio esplicitate) sono volte a garantire condizioni di sicurezza per la circolazione (di mezzi e pedoni), proteggere la propria e l'altrui incolumità e favorire le operazioni di pulizia e sgombero tutt'ora in atto.

Resta sottointeso che il buon esito delle azioni messe in atto dipende non solo dall'impegno delle persone direttamente coinvolte, ma anche dalla collaborazione e dal senso di responsabilità di tutti i lavoratori.

3. Come anticipato a tali azioni vanno affiancati i comportamenti utili a ridurre i rischi citati al punto 1:

- a. I lavoratori ed il personale di passaggio, negli spostamenti devono:
 - non camminare nelle vicinanze di alberi;
 - prestare attenzione, soprattutto in fase di disgelo, ai blocchi di neve/ghiaccio che si possono staccare dai tetti/gronde;
 - indossare scarpe antiscivolo;
 - utilizzare percorsi coperti;
 - attenersi alle direttive imposte dalla cartellonistica (divieto di transito lungo parti del loggiato o tratti di percorsi interni)

b. Gli automobilisti:

sono tenuti a viaggiare su veicoli che montano pneumatici in corretto stato di efficienza ed adatti al periodo invernale (gomme da neve, gomme termiche) ovvero con catene o altri mezzi antiscivolo omologati disponibili a bordo e pronti all'uso;

parcheggiare il veicolo in modo tale che non rechi pregiudizio al transito di altri veicoli/pedoni;

transitare lungo i percorsi a velocità a passo d'uomo.

Brescia,

IL DATORE DI LAVORO
il Magnifico Rettore



APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- **Lavoratore:**

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1. agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1. dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

- **Datore di lavoro:**

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

- **Azienda:**

il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

- **Dirigente:**

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

- **Preposto:**

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

- **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione**

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

- **Addetto al servizio di prevenzione e protezione**

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 facente parte del servizio di cui alla lettera l);

- **Medico competente**

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Affidamento di incarichi di attività didattica

Servizio di Prevenzione e Protezione



persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

- **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi**
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- **Sorveglianza sanitaria**
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- **Prevenzione**
il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- **Salute**
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- **Valutazione dei rischi**
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- **Pericolo**
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- **Rischio**
probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- **Unità produttiva**
stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- **Norma tecnica**
specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- **Buone prassi**
soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2008 validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- **Linee guida**
atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- **Formazione**
processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **Informazione**
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **Addestramento**
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.